

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale  
Prot. AP/ic/5294/2021  
Roma, 23 dicembre 2021

AL Sig. Domenico Mattiello  
c/o Av. Giovanni Manna  
Tramite pec: avv.giovanni.manna@pec.it  
Tramite pec: ischiamarineclub@pec.it

E

Alla Procura Federale  
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, per conoscenza

CR Campania  
Sig Pasquale Nina  
c/o ASD Nuoto 2000

**OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Sig. Domenico Mattiello ( tess. FIN 15439)-  
Procedimento 13/FIN/2021; Decisione 11/2021.**

Si trasmette il provvedimento depositato in data 22/12/2021.

*“Il giorno 22.12.2021, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi*

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 21.10.2021 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, l'atleta DOMENICO MATTIELLO per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva (con l'aggravante di cui all'art. 25 comma 3 lett. b) e d) del Regolamento Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di comportamento Sportivo, art. 6 Statuto FIN, art. 12 del Regolamento Organico e dell'art. 13 bis Statuto Coni, in relazione alle lesioni subite dall'atleta Pasquale Nina in occasione dell'incontro di allenamento tra le Asd Pallanuoto Napoli 2000 e Asd Marine Ischia Club in data 10.06.2021;



- a seguito del deferimento il Mattiello provvedeva attraverso il proprio legale di fiducia a depositare memoria difensiva nella quale sostanzialmente contestava l'addebito come denunciato, non negava il contatto ma affermava che lo stesso doveva intendersi come un normale contatto di gioco dall'esito sfortunato per l'avversario;

- veniva espletata istruttoria nel corso del procedimento con audizione dei testi indicati dalle parti con dichiarazioni in opposto contrasto tra di loro che non erano in grado di chiarire la natura volontaria o meno del gesto di cui è stato protagonista il Mattiello;

- all'udienza del 21.12.2021 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo la condanna ad otto giornate la Procura Federale, mentre l'assoluzione la difesa del deferito;

#### RITENUTO CHE

la discrepanza delle dichiarazioni rese dai testi intervenuti nel corso del procedimento nulla rileva in relazione all'oggettività del danno grave subito dal Nina documentato dal referto di pronto soccorso depositato agli atti;

- il deferito, per sua stessa ammissione, è un atleta esperto, la condotta contestata interveniva durante un incontro di allenamento, dove la carica agonistica seppur presente negli atleti non può essere paragonata a quella di una gara ufficiale, così anche la dinamica stessa, per quanto ricostruita nel corso del procedimento, determinano la convinzione nell'organo giudicante che se non è stato accertato il dolo del deferito, un elevato grado di negligenza e colpa è ravvisabile e determinato con assoluta certezza: il movimento del Mattiello infatti oltre che scomposto ed in ritardo non era assolutamente giustificato proprio per la contestualizzazione in cui è avvenuto, ed assolutamente improprio per un atleta esperto, come lo stesso deferito si dichiara;

- pertanto, va sanzionato il comportamento tenuto dal deferito per le lesioni subite dal Nina;

- ai fini della determinazione della sanzione l'aggravante contestata deve ritenersi equivalente alle circostanze attenuanti generiche;

#### P.Q.M.

Il Tribunale, I Sezione, delibera di all'atleta Domenico Mattiello (tess. FIN 15439) la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva e degli artt. 1,2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 12 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, art. 13 bis Statuto CONI. Giusti i motivi sopra esposti."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza